



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 24/2013, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 62/2023 e disposizioni normative”.

I Consiglieri regionali

**F.to Giuseppe Graziano
F.to Francesco De Nisi
F.to Giacomo Pietro Crinò
F.to Michele Comito
F.to Luciana De Francesco
F.to Giuseppe Gelardi**

Relazione Illustrativa

Il progetto di legge reca modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 24/2013, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 62/2023, al fine di renderle più rispondenti all'evoluzione del nuovo contesto politico – amministrativo regionale o adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, oltre che prevedere anche disposizioni normative.

Nello specifico, la proposta emendativa contenuta nell'articolo 1 trova la sua motivazione nell'esigenza di garantire un graduale ritorno all'ordinarietà per le aziende sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale esigenza scaturisce dalla necessità di recuperare la reputazione dell'ente disciolto, che può essere soddisfatta attraverso la nomina di un Commissario straordinario di elevata professionalità, il cui percorso professionale possa ristabilire il senso di fiducia nelle istituzioni, da parte della collettività.

All'articolo 2 si interviene per dare seguito all'impegno istituzionalmente assunto dal Presidente della Giunta regionale, finalizzato alla sostituzione del termine per la conclusione dei procedimenti di rinnovo degli accreditamenti istituzionali, che era stato fissato con legge regionale n. 31/2024 al 31 marzo 2025, affinché sia ricondotto al 31 dicembre 2024. Ciò in considerazione del termine di scadenza fissato dalla normativa nazionale, per l'adeguamento della disciplina regionale alle nuove previsioni in materia, contenute nel decreto legislativo n. 502/1992.

All'articolo 3 per esigenze di formale adeguamento della normativa regionale alle sopravvenute disposizioni in materia di ordinamento civile, comunque prevalenti sulla differente legislazione regionale, si interviene per abrogare l'articolo 33 della legge regionale n. 8/2010.

All'articolo 4 si interviene per integrare l'articolo 7 della legge regionale n. 24/2013 al fine di prevedere tra le potenziali attività di competenza dell'Azienda l'acquisizione in disponibilità a qualunque titolo di immobili per finalità di edilizia residenziale pubblica, nonché per la realizzazione di interventi sperimentali di *housing* sociale, tra essi includendo quelli potenzialmente destinati a risolvere problematiche di integrazione presenti in alcuni comuni del territorio regionale, a forte rischio di emarginazione e che possono comportare conflitti sociali. La proposta emendativa ha carattere ordinamentale, in quanto destinata a coinvolgere l'Azienda nella realizzazione di eventuali interventi compatibili con la sua *mission* ed a supporto delle politiche di inclusione sociale messe in atto dalla Regione, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

All'articolo 5, si apportano modifiche alla legge istitutiva di Azienda Zero, al fine di consentire alla stessa di avviare procedure di reclutamento del personale, nel rispetto della disciplina dettata per il lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e contestualmente si interviene in ordine alla semplificazione delle procedure, nell'ottica dell'efficienza amministrativa, e precisamente si prevede la possibilità:

- a) di acquisire risorse umane a mezzo di procedura di mobilità da parte di enti del servizio sanitario nazionale, risultando riduttiva la limitazione al solo servizio sanitario regionale;
- b) di procedere all'avvio di procedure concorsuali indipendentemente dal previo negativo esperimento della procedura di mobilità.

In ogni caso, l'acquisizione del personale si prevede debba avvenire nel rispetto del tetto di spesa complessivamente previsto per gli enti e le aziende del sistema sanitario regionale.

All'articolo 6, a seguito della procedura di liquidazione coatta amministrativa di CORAP e del conseguente trasferimento delle funzioni da questo esercitate nell'ambito del servizio idrico integrato, si prevede il contestuale trasferimento del personale adibito alle predette funzioni, in favore della società SO.RI.CAL. S.p.A., individuata dall'Ente di Governo dell'ambito (ARRICAL) quale gestore del servizio idrico integrato.

All'articolo 7 si integra la legge regionale 22 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review), prevedendo quale debba essere il parametro di riferimento per la spesa del personale di ATERP.

All'articolo 8 si prevede l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia di accreditamento e accordi contrattuali con le strutture sanitarie alle prescrizioni disposte dagli articoli 8 quater ed 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, stante peraltro, la prossima scadenza del termine fissato dal legislatore nazionale per uniformarsi. Inoltre si prevede che sia il Commissario ad Acta, nell'esercizio delle funzioni allo stesso rimesse, a provvedere, con D.C.A. all'adozione delle linee guida occorrenti all'adeguamento della disciplina regionale vigente.

All'articolo 9 viene prevista la clausola di invarianza finanziaria atteso che le modifiche normative contenute nella presente proposta di legge hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, all'articolo 10 è prevista l'entrata in vigore della legge anticipata al giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURC.

RELAZIONE FINANZIARIA

La proposta di legge in oggetto reca disposizioni di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Oneri
1	Modifiche all'articolo 20 della l. r. n. 29/2002	//
2	Modifiche all'articolo 14-bis della l. r. n. 24/2008	//
3	Modifiche alla l. r. n. 8/2010	//
4	Modifiche all'articolo 7 della l. r. n. 24/2013	//
5	Modifiche all'articolo 8 della l. r. n. 32/2021	//
6	Modifiche alla l. r. n. 10/2022	//
7	Modifiche all'articolo 1 della l. r. n. 62/2023	//
8	Norme in materia di accreditamento e accordi contrattuali con le strutture sanitarie	//
9	Clausola di invarianza finanziaria	//
10	Entrata in vigore	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2. Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 24/2013, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 62/2023 e disposizioni normative”.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 20 della l. r. n. 29/2002)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 (*Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità*), è inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il graduale passaggio alla gestione ordinaria delle aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), per il quinquennio successivo alla cessazione del commissariamento, può essere nominato un Commissario straordinario scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*), fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.”

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14-bis della l. r. n. 24/2008)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (*Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*), le parole: “marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2024”.

Articolo 3

(Modifiche alla l. r. n. 8/2010)

1. L'articolo 33 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)*) è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della l. r. n. 24/2013)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*) è inserito il seguente:

“4-bis. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica regionale provvede, altresì, all’acquisizione a qualsiasi titolo di immobili di enti pubblici o di privati, per finalità di edilizia residenziale pubblica, nonché per la realizzazione di interventi sperimentali di *housing* sociale, rivolti a categorie svantaggiate, anche in coordinamento con soggetti del terzo settore.”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 8 della l. r. n. 32/2021)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (*Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”*) è modificato per come segue: nel primo periodo la parola: “regionale” è sostituita dalla seguente: “nazionale” e le parole: “qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto della spesa complessivamente prevista per le aziende del servizio sanitario regionale”.

Art. 6

(Modifiche alla l. r. n. 10/2022)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18-bis della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente*) è aggiunto il seguente:

“3-bis. A seguito del subentro di So.Ri.Cal. S.p.A. nelle funzioni inerenti il servizio idrico integrato già esercitate dal CORAP, il personale dipendente a tempo indeterminato del CORAP connesso alle predette funzioni è trasferito alla società So.Ri.Cal. S.p.A., mantenendo il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l’inquadramento previdenziale.”.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 1 della l. r. n. 62/2023)

1. Nel comma 2-bis dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (*Norme in materia di spending review*), dopo la parola: “ARPACAL” sono inserite le seguenti: “e di ATERP”.

Articolo 8

(Norme in materia di accreditamento e accordi contrattuali con le strutture sanitarie)

1. Con decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del sistema sanitario regionale è disposto l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni di cui all’art. 8-quater, comma 7 e all’art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 L. 23/10/1992, n. 421, 1. – Sanità), nel rispetto del termine fissato dal DM 19 dicembre 2022, per come prorogato dal DM 26 settembre 2023 e, da ultimo dall'articolo 4, comma 7-bis del decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi).

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.